



REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO

DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Adottato ai sensi dell'art.5 dello Statuto

Approvato dall'Organo di Indirizzo il 31 ottobre 2011

Modifiche approvate dall'Organo di Indirizzo in data 24 marzo 2025

Modifiche approvate dall'Organo di Indirizzo in data 27 ottobre 2025

Modifiche approvate dall'Organo di Indirizzo in data 28 maggio 2026

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

ART. 1 <i>OGGETTO</i>	5
ART. 2 <i>PRINCIPI GENERALI</i>	6
ART. 3 <i>SOGGETTI DESTINATARI DI CONTRIBUTI</i>	7
ART. 4 <i>EROGAZIONI PLURIENNALI</i>	8
ART. 5 <i>DOCUMENTO PROGRAMMATICO-PREVISIONALE</i>	9
ART. 6 <i>INTERVENTI DIRETTI</i>	9
ART. 7 <i>BANDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI</i>	10
ART. 8 <i>DOMANDE DI CONTRIBUTO</i>	11
ART. 9 <i>ESAME DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO</i>	11
ART. 10 <i>ORGANI CONSULTIVI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO</i>	12
ART. 11 <i>CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO</i>	12
ART. 12 <i>DELIBERAZIONE DEI CONTRIBUTI</i>	13
ART. 13 <i>COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DELLA FONDAZIONE</i>	13
ART. 14 <i>COMUNICAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</i>	13
ART. 15 <i>VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI</i>	14
ART. 16 <i>RAPPORTO ANNUALE</i>	14
ART. 17 <i>PUBBLICIZZAZIONE</i>	14
ART. 18 <i>DECORRENZA E NORMA TRANSITORIA</i>	15

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

Art. 1
Oggetto

Il Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale (di seguito "Regolamento"):

- disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito "Fondazione");
- è approvato dall'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) dello Statuto (di seguito "Statuto");
- è adottato:
 - ai sensi dell'art. 4. comma 1, lett. b), n.1) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche e integrazioni (norme di legge che disciplinano le Fondazioni di origine bancaria);
 - in conformità a quanto previsto dallo Statuto (art. 5 comma 2), dalla Carta delle Fondazioni approvata il 2 aprile 2012 dall'Assemblea di ACRI-Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio s.p.a. e dal Protocollo di Intesa sottoscritto da ACRI e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015 (di seguito "Protocollo di Intesa");
- assume valenza anche ai fini dell'attuazione del D. Lgs 231/2001: costituisce quindi parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In conformità a quanto sopra indicato, la Fondazione adotta il presente Regolamento per:

- disciplinare, attraverso la definizione di specifici criteri, le fasi relative all'individuazione, alla selezione ed alla pianificazione degli interventi da realizzare nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti (art.3 comma 2 dello Statuto);
- precisare le modalità e gli strumenti operativi da impiegare nella fase realizzativa degli interventi,

onde assicurare:

- massima trasparenza alla propria attività;
- scelte adeguatamente motivate;
- piena tutela degli interessi contemplati nello Statuto;
- efficienza nell'utilizzazione delle proprie risorse;
- efficacia ai propri interventi.

Gli specifici criteri definiti per ciascun settore di intervento sono di riferimento e guida per gli Organi della Fondazione che, secondo le rispettive competenze, agiscono per la realizzazione degli scopi statutariamente previsti:

- l'Organo di Indirizzo, che determina gli obiettivi e le priorità per l'attività della Fondazione, nonché i programmi annuali e pluriennali della stessa;

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

- il Consiglio di Amministrazione, che predispose il Documento Programmatico-Previsionale pluriennale ed annuale, propone i programmi pluriennali di intervento e compie tutti gli atti di gestione necessari per la realizzazione degli obiettivi istituzionali della Fondazione come sopra determinati.

Art. 2
Principi generali

“La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza” (art.3 comma 1 dello Statuto).

La scelta dei settori rilevanti e di quelli ammessi è effettuata dall'Organo di Indirizzo in occasione della predisposizione del Documento Programmatico-Previsionale pluriennale ed annuale sulla base di preordinati studi (art.3 comma 3 dello Statuto). Conformemente allo Statuto (art.2 comma 2), la Fondazione può effettuare interventi anche fuori dell'ambito nazionale per iniziative di carattere umanitario.

Le risorse economiche destinate alle erogazioni, incluse nei Documenti Programmatico-Previsionali pluriennali ed annuali, tempo per tempo approvati dall'Organo di Indirizzo, sono individuate, secondo una logica di sostenibilità e stabilizzazione, massimizzando la capacità erogativa sul territorio, nel rispetto del vincolo sovraordinato della conservazione nel tempo dell'integrità patrimoniale. A questo fine la Fondazione adotta, con il supporto di specifici consulenti, dei modelli di analisi finanziaria (ALM) – come disciplinato nel Regolamento per la Gestione del Patrimonio – per individuare, attuare e monitorare le politiche di investimento e quelle di spesa programmata in un'ottica mutualmente integrata.

La Fondazione, stante quanto sopra, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di propria competenza, può rivolgere gli interventi anche a favore di uno solo dei settori rilevanti come sopra individuati. Di ciò si deve tenere conto nella definizione periodica di programmi pluriennali predisposti dopo adeguati accertamenti di fattibilità.

La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative (di seguito “progetti”).

La Fondazione promuove inoltre propri progetti, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altri Enti e Istituzioni, ivi compresi quelli da essa direttamente costituiti.

La Fondazione può realizzare i propri interventi nei settori rilevanti anche in forma di impresa o mediante società controllate solo ove queste operino in via esclusiva per la realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione medesima in detti settori (art.4 comma 3 dello Statuto).

Gli indirizzi strategici, gli obiettivi da perseguire, le linee e le priorità di azione, la selezione dei settori, le modalità di intervento e i criteri generali per le erogazioni della Fondazione sono definiti dall'Organo di Indirizzo, al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri Enti e Istituzioni operanti nello stesso ambito territoriale (art.4 comma 7 dello Statuto).

La procedura per la concessione di contributi è disciplinata, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, esclusivamente dal presente Regolamento, dalle norme operative sull'esercizio dell'attività istituzionale formalizzate nella procedura PR03 “Gestione degli interventi istituzionali” e dalle relative deliberazioni attuative adottate dal Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

La scelta dei progetti e dei soggetti destinatari di contributi avviene sulla base:

- del principio di trasparenza;
- della piena corrispondenza con i fini della Fondazione;
- della meritevolezza e del rilievo sociale sia del richiedente che del progetto;
- di un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi.

Art. 3

Soggetti destinatari di contributi

Possono essere destinatari di contributi esclusivamente soggetti che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente articolo, quelli previsti dalla legge e quelli tempo per tempo dettati dall'Autorità di Vigilanza di cui all'art.2, comma 1, lett.i) della Legge 23/12/1998 n.461 e successive modificazioni ed integrazioni.

I beneficiari dei contributi devono in ogni caso:

- a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
- b) operare nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolto il contributo;
- c) non avere, per Statuto, finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso:
 - l'indicazione esplicita di assenza di fini di lucro;
 - il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (o la dizione equivalente di cui all'art. 148 c. 8 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 22/12/1986 n. 917);
 - l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità;
- d) dichiarare, in sede di richiesta di partecipazione ai bandi, di essere a conoscenza dei principi del D.Lgs. 231/2001, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico della Fondazione, reperibili sul sito della Fondazione stessa, e di impegnarsi a tenere un comportamento in linea con i principi etici e di comportamento contenuti in tali documenti, a pena di eventuale revoca dei contributi assegnati.
- e) essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) oppure essere costituiti con atto pubblico (quale atto redatto alla presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale). E' assimilata alla costituzione con atto pubblico l'ipotesi di successivo atto ricognitivo dell'esistenza dell'ente davanti ad un notaio o altro pubblico ufficiale. Per gli enti associativi non iscritti al RUNTS, è ammesso un atto costitutivo redatto in forma di scrittura privata qualora il soggetto richieda contributi di importo minore o uguale a 3.000 euro.

Non sono ammessi contributi, diretti o indiretti, a favore di:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

- persone fisiche, con l'eccezione di erogazioni volte all'assegnazione di borse di studio;
- enti associativi aventi base associativa ristretta. Non rientrano in tale definizione gli enti con personalità giuridica o gli enti del Terzo Settore di cui all'art.4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, nonché quelli ai quali risultino associati più soggetti di cui alternativamente almeno:
 - una persona giuridica senza finalità di lucro;
 - dieci persone fisiche non aventi legami di coniugio, parentela o affinità – entrambe entro il terzo grado compreso – con altro associato;
- enti con fini di lucro;
- imprese di qualsiasi natura con esclusione delle società strumentali (come definite dall'art.1, comma 1, lettera h) del D.Lgs 17/5/1999 n. 153), delle imprese sociali (di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n.112) e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8/11/1991 n.381 e successive modificazioni ed integrazioni;
- enti che, pur formalmente ammissibili, risultino di fatto riconducibili a soggetti non finanziabili;
- enti, anche senza scopo di lucro, portatori di interessi imprenditoriali specifici o che abbiano come finalità la tutela degli interessi economici degli associati (ad es. associazioni di categoria);
- partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato;
- soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione, o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Art. 4
Erogazioni pluriennali

La Fondazione orienta la propria attività su una programmazione a carattere pluriennale, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, il rispetto del principio di economicità della gestione e l'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata.

In tale prospettiva, privilegia i contributi a favore di interventi che si concludono entro un arco temporale definito o che, perdurando nel tempo, siano in grado di raggiungere un livello elevato di autonomia economica.

Gli interventi pluriennali si esauriscono, di norma, entro il mandato degli Organi deliberanti. Possono interessare anche anni successivi, purché in misura non superiore complessivamente ad un decimo dell'ammontare prudenzialmente stimato delle risorse disponibili per ciascuno di tali anni.

Gli interventi pluriennali sono definiti per *tranches* contributive da imputare all'esercizio corrispondente. L'erogazione dei contributi successivi al primo è condizionata al positivo apprezzamento dei risultati conseguiti con il contributo precedente, sulla base del progetto presentato e delle verifiche effettuate.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

Art. 5
Documento Programmatico-Previsionale

Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Organo di Indirizzo approva il Documento Programmatico-Previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni formulate dall'Organo di Indirizzo medesimo.

Il documento annuale si colloca nel quadro di riferimento definito dalla programmazione pluriennale, tenendo conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed all'utilizzazione del patrimonio, delle strategie generali, degli obiettivi da perseguire, delle priorità e degli strumenti di intervento nel periodo considerato, evidenziando le risorse da destinare al finanziamento dei diversi settori statuari.

Al fine di rendere più efficace ed organica l'azione della Fondazione, il documento può, per il periodo di riferimento, limitarne l'intervento ad alcune porzioni del territorio di operatività nonché a taluni settori o sotto-settori fra quelli tempo per tempo definiti dallo stesso Organo di Indirizzo.

Per il perseguimento delle proprie finalità statuarie, la Fondazione opera mediante:

- interventi diretti, ovvero promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in collaborazione con altri enti mantenendone la *leadership*;
- bandi specifici (di seguito "bandi"), mediante l'accoglimento di richieste presentate da soggetti terzi a valere sui bandi tempo per tempo emanati dalla Fondazione;
- iniziative di terzi preventivamente concordate;
- in via residuale, richieste presentate ed accolte al di fuori dei bandi (Fuori Bando).

Art.6
Interventi diretti

La Fondazione può promuovere e realizzare propri progetti, nonché definire accordi per la concessione di contributi ad iniziative di terzi di particolare rilievo per il territorio di riferimento (interventi diretti). Tali interventi diretti vengono deliberati annualmente da parte dell'Organo di Indirizzo di norma nell'ambito del Documento Programmatico Previsionale (DPP).

Per ciascuno di tali progetti devono essere definiti gli obiettivi da perseguire, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le risorse economiche impegnate (anche in prospettiva pluriennale).

Prima dell'avvio di tali progetti il Consiglio di Amministrazione può realizzare studi di fattibilità degli stessi. Per la realizzazione dello studio di fattibilità la Fondazione può avvalersi della collaborazione di singoli esperti o di organizzazioni specializzate.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

Art.7

Bandi per la concessione di contributi

Sulla base di quanto stabilito nel Documento programmatico-previsionale, il Consiglio di Amministrazione predispone uno o più bandi specifici e ne cura la pubblicizzazione. In casi eccezionali, motivati da particolari situazioni di necessità o urgenza, il Consiglio di Amministrazione può decidere di approvare nuovi bandi nel corso dell'anno o di destinare contributi anche a domande pervenute oltre i termini fissati nei bandi stessi.

Ciascun bando deve contenere:

- a) una sintetica descrizione della Fondazione e della sua attività istituzionale;
- b) un'analisi del contesto, in cui sono riepilogati i bisogni che il bando vuol contribuire a soddisfare o i cambiamenti da perseguire;
- c) l'indicazione dell'indirizzo, anche di posta elettronica, e dei numeri di telefono della Fondazione;
- d) l'indicazione di un termine, decorrente dalla pubblicazione del bando e non inferiore a 30 giorni, entro il quale è necessario che i soggetti interessati presentino la propria domanda, nonché le relative modalità di trasmissione;
- e) i settori nei quali devono essere realizzati i progetti per i quali è richiesto un contributo, il relativo ambito territoriale, gli obiettivi specifici perseguiti dalla Fondazione e le linee prioritarie d'intervento;
- f) i requisiti che i soggetti interessati devono necessariamente possedere per la presentazione della domanda;
- g) l'indicazione che le decisioni della Fondazione in merito ai contributi sono insindacabili;
- h) le condizioni per l'erogazione dei contributi concessi ivi inclusa l'indicazione della documentazione di spesa ammissibile e non ammissibile;
- i) il riferimento alla possibilità che la Fondazione decida di svolgere visite e sopralluoghi al fine di verificare la realizzazione dei progetti/iniziativa oggetto di contributi anche nell'ambito di un'azione di monitoraggio dello svolgimento di progetti ancora in corso;
- j) l'indicazione che la Fondazione effettua un controllo successivo sui contributi deliberati e può sospendere in ogni momento o revocare il contributo in caso di irregolarità;
- k) l'indicazione del termine entro cui il contributo decade automaticamente senza necessità di specifica comunicazione al beneficiario;
- l) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- m) l'articolazione dell'attività valutativa svolta dalla Fondazione;
- n) il riferimento ai principi del D.Lgs. 231/2001, del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo e del Codice Etico della Fondazione, reperibili sul sito della Fondazione stessa.

Nei bandi sono indicate le istruzioni per la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati.

Ciascun bando deve essere pubblicizzato attraverso adeguati mezzi di comunicazione.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

Art. 8

Domande di contributo

I richiedenti devono presentare la loro domanda nelle forme e nei termini previsti dai bandi specifici tempo per tempo emanati. Le domande che si discostino da tali prescrizioni saranno prese in considerazione nelle forme di iniziative di terzi preventivamente concordate o, in via residuale, di richieste presentate ed accolte al di fuori dei bandi (Fuori bando).

La domanda deve comprendere:

- una descrizione dettagliata del progetto o dell'attività che si intende realizzare nelle sue diverse fasi;
- il relativo preventivo di spesa, nel caso di progetti o il bilancio di previsione, nel caso di contributo per l'attività ordinaria;
- i soggetti che ne sono i beneficiari ultimi;
- gli altri mezzi economici o di altra natura che si prevede di utilizzare;
- gli eventuali altri soggetti che contribuiscano al progetto o ai quali è stato chiesto un contributo
- la durata del progetto e delle eventuali fasi in cui lo stesso si articola;
- eventuali ulteriori informazioni richieste per consentire la valutazione della domanda.

Per i bandi specifici, la domanda deve contenere la documentazione indicata nel bando a cui si riferisce.

Art. 9

Esame delle domande di contributo

Scaduti i termini stabiliti da ciascun bando, le domande di contributo pervenute alla Fondazione sono assegnate alle funzioni competenti che verificano la loro ammissibilità formale e la rispondenza ai requisiti richiesti e ne effettuano l'istruttoria sulla base degli schemi valutativi previsti dal bando di riferimento.

Esaurite le fasi di istruttoria e di valutazione delle domande di contributo, la funzione Interventi Istituzionali predisponde schede di sintesi di ogni domanda contenenti almeno le seguenti voci:

- a) la denominazione, la natura giuridica e la sede del richiedente;
- b) l'oggetto della richiesta;
- c) il settore di appartenenza e il fondo di riferimento;
- d) l'ammontare del contributo richiesto e delle altre fonti di finanziamento;
- e) le informazioni qualitative relative alla richiesta (es. descrizione del progetto, risultati attesi);
- f) i contributi precedentemente deliberati a favore del richiedente medesimo fino ad un massimo di 6 anni;
- g) eventuali anomalie formali presenti nella domanda;
- h) i risultati dell'istruttoria conseguenti all'applicazione degli schemi valutativi previsti dal bando di riferimento.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

Art. 10

Organi consultivi per la valutazione delle domande di contributo

Quando la valutazione delle domande di contributo richieda particolari competenze tecniche, il Consiglio di Amministrazione può costituire apposite Commissioni per la selezione delle domande pervenute, alle quali possono essere chiamati a partecipare uno o più esperti.

Gli esperti sono scelti fra personalità indipendenti, di provata competenza ed esperienza nei settori verso cui sono diretti i contributi.

Agli esperti è riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ove necessario, la Fondazione può ricorrere alla consulenza di esperti oppure può avvalersi del supporto delle proprie fondazioni di scopo (es. Fondazione per la Coesione Sociale) anche per la predisposizione dei bandi nonché per la verifica dell'attuazione dei progetti. Per le modalità attuative di tali incarichi si rimanda alla procedura PR02 "Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, ivi incluso il processo di selezione dei fornitori".

Art. 11

Criteri per la valutazione delle domande di contributo

Nello svolgimento dell'attività istruttoria, di valutazione e di selezione delle domande di contributo, le funzioni competenti, gli eventuali Organi consultivi, il Direttore e il Consiglio di Amministrazione si attengono alla valutazione obiettiva del progetto, avendo come unico fine il miglior perseguimento degli scopi statutari e dei programmi della Fondazione. A tal fine, essi compiono un'analisi quanto più possibile rigorosa degli effetti immediati e di impatto che il progetto può produrre sulle comunità di riferimento.

Constatata la rispondenza del progetto ai programmi della Fondazione, ai criteri stabiliti in via generale dal presente Regolamento, a quelli indicati nelle norme operative sull'esercizio dell'attività istituzionale nella procedura PR03 "Gestione degli interventi istituzionali" nonché a quelli ulteriori fissati dai bandi, nella valutazione delle domande di contributo pervenute il Consiglio di Amministrazione tiene conto in particolare:

- a) della priorità di soddisfazione dei bisogni nell'area di riferimento;
- b) dell'efficacia dell'intervento in termini di risultato sociale e di rispondenza alle finalità previste dallo Statuto per il settore in argomento;
- c) dell'esperienza maturata dal richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
- d) dell'esistenza di partner cofinanziatori di progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
- e) del grado di incidenza sul territorio di riferimento della Fondazione;
- f) della completezza della documentazione fornita.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

Art. 12

Deliberazione dei contributi

Le decisioni in ordine ai contributi sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande di contributo sulla base dei criteri di cui al precedente art.11.

Salvo il caso in cui la domanda sia manifestamente carente degli elementi richiesti, ogni decisione sul rifiuto del contributo è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Delle decisioni assunte in ordine ad ogni contributo viene data comunicazione all'Organo di Indirizzo alla prima occasione utile. L'efficacia delle deliberazioni aventi ad oggetto contributi per iniziative di terzi concordate o Fuori Bando sopra un certo importo è subordinata all'approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo. Tale soglia di importo è tempo per tempo definita dall'Organo di Indirizzo.

Art. 13

Comunicazione delle decisioni della Fondazione

Ogni decisione assunta in ordine all'accoglimento delle domande di contributo è comunicata ai richiedenti per iscritto tramite l'apposita procedura informatica utilizzata per le erogazioni normalmente entro trenta giorni dalla loro assunzione.

Le domande non accolte possono essere riproposte in relazione a successivi bandi pubblicati dalla Fondazione.

Art. 14

Comunicazione ed erogazione dei contributi

Il Direttore sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.

La comunicazione di avvenuta delibera del contributo fa sorgere in capo al richiedente l'obbligo di inviare alla Fondazione, a conclusione del progetto o del periodo di attività e comunque entro la scadenza, una relazione finale sui risultati conseguiti, nonché una rendicontazione puntuale delle spese sostenute ed eventuale ulteriore documentazione prevista dal bando di riferimento o richiesta nella comunicazione di assegnazione del contributo. Diverse modalità di rendicontazione possono essere previste dai bandi specifici tempo per tempo emanati dalla Fondazione. Nel caso di contributi pluriennali possono essere richieste relazioni periodiche. Il bando può stabilire che siano presentate più relazioni in coincidenza con diverse fasi in cui deve essere articolato il progetto.

La Fondazione realizza gli interventi istituzionali deliberati prevalentemente mediante l'erogazione di contributi al beneficiario che realizza l'iniziativa, normalmente a consuntivo mediante bonifico bancario intestato al beneficiario stesso in funzione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto e risultanti da adeguata rendicontazione. Per approfondimenti circa le modalità di erogazione di contributi si rimanda a quanto disciplinato dalla procedura PR01

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

“Gestione dei flussi finanziari, sia nell’ambito della gestione del patrimonio che delle attività istituzionali”.

In alcuni casi la Fondazione effettua direttamente l’intervento (cfr. art.6), mediante:

- a) la realizzazione diretta di un progetto o di interventi su beni propri o beni di terzi di cui la Fondazione abbia la detenzione o il possesso per un congruo numero di anni al fine di curarne in proprio la valorizzazione;
- b) l’acquisto di beni o servizi a favore del beneficiario;
- c) la donazione di beni di proprietà della Fondazione nel rispetto di quanto previsto agli artt. 769 e segg. del c.c., inclusa la donazione di beni mobili di modico valore (art. 783 c.c.);
- d) in via residuale, l’acquisto di beni (prodotti editoriali) da soggetti terzi qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi che tale acquisto sia effettuato nell’ambito dell’attività istituzionale.

Art. 15

Verifica e valutazione dell’attuazione dei progetti

Il Consiglio di Amministrazione può affidare ad uno o più dei propri componenti, al Direttore o ad altri dipendenti della Fondazione l’incarico di verificare, eventualmente con l’ausilio di esperti, la realizzazione del progetto da parte del beneficiario.

La verifica comporta il controllo sul puntuale rispetto del progetto presentato nelle sue diverse fasi di attuazione, anche attraverso la preventiva determinazione di parametri quantitativi e qualitativi. A tal fine, gli incaricati della Fondazione hanno facoltà di chiedere informazioni al beneficiario nonché di visitare i luoghi in cui il progetto è realizzato, previo accordo con il beneficiario medesimo.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile, il quale provvede ad informare l’Organo di Indirizzo relativamente alle iniziative di maggior rilievo, al fine di valutarne l’efficacia in ottica di programmazione futura.

Art. 16

Rapporto annuale

In sede di redazione del bilancio annuale, il Consiglio di Amministrazione illustra, in apposita sezione della relazione sulla gestione, l’attività erogativa svolta nell’anno precedente, eventualmente allegando l’elenco completo dei beneficiari ed i contributi assegnati.

Art. 17

Pubblicizzazione

Lo Statuto, i regolamenti interni, il Documento programmatico previsionale pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il rapporto annuale, i bandi per la concessione di contributi, gli elenchi dei beneficiari e dei contributi assegnati, le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro, nonché gli altri documenti destinati alla

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

diffusione pubblica riguardanti l'attività della Fondazione sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

Art. 18
Decorrenza e norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo.

Ai contributi per i quali sia stata già presentata domanda di erogazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento di presentazione della domanda.

Per approfondimenti circa le norme operative sull'esercizio dell'attività istituzionale si rimanda alla procedura PR03 "Gestione degli interventi istituzionali" approvata dal Consiglio di Amministrazione.